

Ordinanza del 21 ottobre 2020 – Giudice designato: Dott.ssa Alessia Busato

La regola sulla ripartizione dell'onere della prova prevista dall'art. 121 c.p.i. opera all'evidenza anche nell'ambito del procedimento cautelare, non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione.

Nell'ambito di un procedimento cautelare, pur con le peculiarità della cognizione sommaria propria di simili procedimenti, è sempre possibile eccepire la nullità del titolo.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento cautelare nel quale la ricorrente, previa descrizione ex art. 129 c.p.i. dell'attività di lavorazione dei prodotti svolti dalla resistente, chiedeva l'inibizione ex art. 131 c.p.i. delle attività costituenti asserita violazione di un brevetto.

[Ord. 21.10.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Ordinanza del 28 novembre 2016 – Presidente relatore: dott. Stefano Rosa

In tema di concorrenza sleale, una volta concesso il provvedimento di autorizzazione alla descrizione *inaudita altera parte*, l'oggetto del contendere nella fase della

conferma del provvedimento all'esito del contraddittorio (art. 129, ult. co., c.p.i.) non è più quello dell'opportunità della previa audizione della parte resistente, ma semplicemente la verifica dei presupposti di accoglimento del ricorso, tenute presenti anche le ragioni del soggetto passivo della descrizione.

Per la descrizione i presupposti del *fumus* e del *periculum* si atteggiavano in modo peculiare rispetto alla generale teorica dei provvedimenti cautelari, assumendo connotati vicini all'accertamento tecnico preventivo di diritto comune: ed invero, la descrizione non attiene alla violazione della privativa, ma all'acquisizione della prova stessa altrimenti impossibile, antieconomica o comunque disagiata ed il provvedimento positivo non acclara – dunque – la violazione ma solo l'ammissibilità-rilevanza del materiale probatorio di cui si chiede l'acquisizione od il confezionamento attraverso l'accesso dell'organo pubblico e del perito ausiliario incaricati dell'esecuzione.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. promosso da una s.p.a. (reclamante) nei confronti di una s.r.l. (reclamata), avverso l'ordinanza con la quale erano state rigettate le domande cautelari della reclamante.

Con il predetto ricorso, in particolare, la reclamante aveva chiesto di ordinare ai sensi dell'art. 129 c.p.i. la descrizione del prodotto in potenziale interferenza con il brevetto europeo dalla medesima vantato.

Il giudice designato della sezione feriale aveva concesso il provvedimento richiesto (descrizione) e l'incombente veniva eseguito con rilevante acquisizione documentale.

Convocate le parti e costituitasi la società resistente, il nuovo giudice designato rigettava il petitum, revocando il provvedimento emesso inaudita altera parte.

Sul punto il Tribunale, in accoglimento del reclamo proposto, ha riformato l'ordinanza impugnata, confermando il provvedimento autorizzativo della descrizione adottato dal primo giudice designato.

[Ord. 28.11.16Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)